



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 - Tel. 011 96 39 929- 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 156

OGGETTO:

**DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL
VICE SINDACO E DEGLI ASSESSORI- ANNI 2022-2023-2024.**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno **UNDICI** del mese di **APRILE**, nel proprio ufficio.

IL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Richiamato l'art. 97 del T.U.E.L. - D.Lgs n° 267/2000, che descrive il ruolo e le funzioni del Segretario Comunale;

Visto in particolare il comma 4, lettera d), del succitato articolo, che prevede l'esercizio da parte del Segretario Comunale, di ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco;

Richiamato il Provvedimento Sindacale n. 10 del 01/10/2019 di nomina a Responsabile dell'Area Amministrativa e di conferimento delle funzioni di cui all'art. 107 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2000, n. 267 ed in particolare:

- l'art. 82, comma 1, che prevede un'indennità di funzione per il Sindaco e i componenti dell'organo esecutivo, il cui importo è dimezzato per i lavoratori dipendenti che non si siano posti in aspettativa;
- l'art. 82, comma 8, che prevede che la misura di tali indennità di funzione, così come dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali, sia determinata con decreto del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visti i commi 583-587, art. 1, della Legge n. 234/2021 rubricati "Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali", i quali recitano testualmente quanto segue:

583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;*
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;*
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;*
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;*
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;*
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;*
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.*

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare

ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

Dato atto che secondo l'interpretazione confermata, dietro precisa richiesta dell'ANCI nazionale, dal Ragioniere Generale dello Stato con nota indirizzata all'ANCI stessa in data 5 gennaio 2022, l'importo da applicarsi per il 2022 e per il 2023 si ottiene calcolando rispettivamente il 45% e il 68% sull'aumento/differenza dell'importo totale a regime per il 2024 previsto per ciascuna classe demografica di ciascun comune interessato (v. Prima nota ANCI sulle modifiche all'indennità dei sindaci metropolitani dei sindaci e degli amministratori locali introdotte dall'articolo 1 commi da 583 a 587 della legge di bilancio per il 2022);

Visto inoltre che al comma 585 si prevede che le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate all'indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate in forza delle succitate disposizioni, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000 n. 119;

Considerato che:

- l'applicazione delle misure delle indennità negli importi derivanti dal nuovo assetto normativo è effettuata dal competente settore, mediante l'adozione di propria determinazione dato che si tratta di dare mera attuazione ad una disposizione di legge, poiché risulta applicabile quanto statuito dalla Circolare n. 5/2000 del Ministero dell'Interno che fornisce indicazioni circa la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali, nella quale si precisa che la competenza è del dirigente competente in materia;

Ritenuto applicare la prima parte del comma 584 della Legge 234/2021, procedendo ad un adeguamento graduale delle indennità in argomento;

Dato atto che il Comune di Sant'Antonino di Susa rientra nella fascia demografica tra i tremila ed i cinquemila abitanti, avendo una popolazione all'ultimo censimento del 9 ottobre 2021 di 4.333 abitanti;

Precisato che, l'incremento delle indennità degli amministratori, per come stabilito dalla Legge 234/2021, sarà in gran parte finanziato con il Fondo di cui al comma 586, art. 1, della stessa legge, con esclusione dell'IRAP, che resta a carico del bilancio comunale;

Visto il D.lgs 267/2000;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i;

Visto lo Statuto comunale

DETERMINA

1. Di stabilire, in base a quanto in premessa richiamato, l'indennità di funzione mensile lorda del Sindaco, per il triennio 2022-2024, secondo le modalità di calcolo di seguito indicate e come segue:

Importo indennità mensile lordo al 31/12/2021: Euro 1.952,21

Importo indennità mensile lordo a regime dal 1/1/2024: Euro 3.036,00

Differenziale indennità mensile lordo 2021-2024: Euro 1.083,79

Valore di incremento del differenziale per l'anno 2022: 45% di Euro 1.083,79= Euro 487,70

Indennità mensile lorda dal 1/1/2022= Euro 2.439,91 (Euro 1.952,21+ Euro 487,70)

Valore di incremento del differenziale per l'anno 2023: 68% di Euro 1.083,79= Euro 736,97

Indennità mensile lorda dal 1/1/2023= Euro 2.689,18 (Euro 1.952,21+ Euro 736,97)

Indennità mensile lorda dal 1/1/2024= Euro 3.036,00

2. Di stabilire, in base a quanto in premessa richiamato, l'indennità di funzione mensile lorda del Vice Sindaco, per il triennio 2022-2024, secondo le modalità di calcolo di seguito indicate e come segue:
Indennità mensile lorda dal 1/1/2022= Euro 487,98 (20% di Euro 2.439,91)
Indennità mensile lorda dal 1/1/2023= Euro 537,83 (20% di Euro 2.689,18)
Indennità mensile lorda dal 1/1/2024= Euro 607,20 (20% di Euro 3.036,00)
3. Di stabilire, in base a quanto in premessa richiamato, l'indennità di funzione mensile lorda degli Assessori, per il triennio 2022-2024, secondo le modalità di calcolo di seguito indicate e come segue:
Indennità mensile lorda dal 1/1/2022= Euro 365,98 (15% di Euro 2.439,91)
Indennità mensile lorda dal 1/1/2023= Euro 403,37 (15% di Euro 2.689,18)
Indennità mensile lorda dal 1/1/2024= Euro 455,40 (15% di Euro 3.036,00)
4. Di precisare che, gli importi sopra specificati, verranno dimezzati, a norma dell'art. 82, comma 1 del D.lgs 267/2000, agli amministratori che non hanno fatto richiesta, al proprio datore di lavoro, dell'aspettativa non retribuita di cui all'art. 81 del D.lgs 267/2000;
5. Di demandare al responsabile del settore finanziario la relativa copertura finanziaria al Capitolo 30/2/1 "Indennità al sindaco, assessori e consiglieri comunali"
6. Di trasmettere copia della presente determinazione al Sindaco, al Vice Sindaco, Agli Assessori Comunali ed al responsabile del Servizio Finanziario.
7. Di dichiarare di non trovarsi, con riferimento a quanto determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
8. Di agire nel rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
9. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, in attuazione dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", come introdotto dall'art. 3, comma 1) lettera d), del decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA**
Firmato digitalmente
F.to: Alberto Cane

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Sant'Antonino di Susa, _____